

LM87 ----- Migrazioni, cittadinanza e pluralismo religioso

Lezione n. 13- Reato di apostasia

Definizione. L'apostasia (dal greco ἀπό apò «[lontano] da» e στάσις stàsis da ἵστημι ìstemi «stare, collocarsi») è l'abbandono formale e volontario della propria religione. All'apostasia può seguire sia l'adesione a un'altra religione = conversione; sia una scelta areligiosa = ateismo o agnosticismo. In passato con tale termine ci si riferiva ai cristiani battezzati che abbandonavano la loro fede. E' dunque una condizione di ribellione più o meno cosciente alla religione professata, con una transizione da uno stato religioso cosciente ad un altro stato religioso cosciente. In senso ampio significa mutamento di atteggiamento di fronte alle realtà religiose. Se la definizione di apostata è legata a chi sovverte la religione che sta professando sin a quel momento, allora formalmente anche Gesù deve essere inserito all'interno di questa categoria. Fu tanto apostata che l'ebraismo ancora adesso non riconosce Gesù come figlio di Dio (essendo impensabile considerare Gesù un apostata vuol dire che non tutto il dissenso può essere scambiato come frutto dell'apostasia). L'apostasia quindi deve assumere un nuovo significato e deve essere considerata in un nuovo modo.

Diritto di apostasia. Nel diritto secolare/laico rientra nel diritto di avere una fede religiosa o di non averla, ma anche nel diritto di "cambiare" fede religiosa. E' associata al diritto di propaganda religiosa e a quello di critica. La conversione è un avvenimento spirituale, interno, con vaste implicazioni sociali. L'essere umano sembra 'confinato a credere', costretto da un insieme di tratti cognitivi che lo predispongono a credere. Anche così ridotto, il problema della conversione è molteplice e si pone e si risolve in modi diversi, secondo il punto di partenza e il punto d'arrivo del convertito, e tocca questioni non solo spirituali, ma anche e, soprattutto, psicologiche e sociali. Il tema è, quindi, psicologico e insieme sociologico. Il sociale, però, interviene poco nelle conversioni individuali, soprattutto di coloro che appartengono ad ambienti da lungo tempo religiosi. Interviene molto più largamente, quando si tratta di conversioni in massa. Questi casi sono frequenti in Africa, anche se pure qui è ancora presente la psicologia, però la psicologia della coscienza collettiva. Infatti, essendo questa un ingresso nella Chiesa, il convertito deve accettare la coscienza collettiva. La conversione è legata al proselitismo, cioè all'atto con cui si prova a convertire un individuo.

Ma la conversione è pure un fatto giuridico. La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo definisce la conversione come un diritto umano (art.18), collegata alla libertà di propaganda e di critica religiosa. Un quarto di tutti i Paesi del mondo mantiene in vigore leggi contro la blasfemia oltre che leggi politiche contro l'apostasia. Queste sono frequenti in Medio Oriente e Nord Africa, ma anche in Asia e Africa Sub-Sahariana, oltre che, in misura più marginale, in Europa e Americhe. Si tratta, anche qui, di fattispecie particolarmente "resistenti" ai mutamenti sociali, stante la connessione con fattori

antropologici e culturali difficili da mettere in discussione nonostante i processi di globalizzazione in atto. Un caso emblematico, per esempio, è rappresentato dal Pakistan, dove le norme in materia di blasfemia affondano le loro radici nel passato coloniale, quando i governanti inglesi introdussero specifiche sanzioni contro l'oltraggio verso determinate credenze. Queste leggi sono rimaste in vigore anche dopo il conseguimento dell'indipendenza (1947), a volte finanche irrigidendosi. Sulla base dei dati riportati dal "Pew Research Center", ancora nel 2014, negli Stati Uniti, precisamente in Massachusetts e Michigan, si annoveravano leggi sulla blasfemia contenuta nei libri. Tuttavia, secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, il Primo Emendamento alla Costituzione ne impedirebbe la concreta applicazione. Singolare, infine, anche il caso delle Maldive, dove tutti i cittadini sono obbligati a essere musulmani, e coloro che si convertono a un'altra fede possono incorrere nella perdita della cittadinanza.

Diritto canonico.

L'elemento che determina l'appartenenza alla Chiesa cattolica è un fatto di natura essenzialmente tipicamente religiosa, è un sacramento: il battesimo. Esso costituisce la base necessaria di tutti gli altri sacramenti e rappresenta la condizione per fruire dei diritti e degli obblighi all'interno dell'ordinamento canonico. Sono nella piena comunione della Chiesa cattolica i battezzati che sono congiunti con Cristo mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. Esiste un nesso strettissimo tra la nozione di battesimo e quella di persona: è solo mediante il battesimo che l'uomo è incorporato nella Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona. Il *codex juris canonici* del 1983, alla stregua delle impostazioni dottrinarie del Concilio Vaticano II, ha impostato l'appartenenza alla Chiesa in termini dinamici stabilendo una sorta di gradualità: il primo livello dell'identità cattolica si fonda nella ricezione del battesimo; gli altri livelli dipendono dalla volontaria adesione del soggetto ai vincoli della comunione ecclesiale. Il battesimo rappresenta la condizione per la protezione dei diritti e l'adempimento degli obblighi all'interno dell'ordinamento canonico. Non è dunque la nascita che determina l'appartenenza (come nell'ambito della comunità islamica, ebrea, induista) ma una scelta, un atto volontario. E' il battesimo come sacramento che attribuisce la qualifica di fedele condizione cui deriva un preciso catalogo di diritti e doveri. I diritti dei fedeli possono essere limitati in caso di applicazione di sanzioni, la cui entità varia a seconda della gravità del fatto commesso.

La libertà dell'atto di fede è chiaramente sancita nel codice il quale dichiara che "non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede Cattolica contro la loro coscienza". La portata della norma è evidente poiché esclude l'impiego di qualsiasi mezzo di coercizione fisica o morale per indurre ad abbracciare la fede Cattolica o ad essa convertirsi. Non è comunque una libertà solo di scelta; il codice specifica che tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa e,

una volta conosciuta, sono vincolati in forza della legge divina. Hanno il diritto di abbracciarla e di osservarla; pertanto, di fronte a un principio generale di libertà in materia religiosa sussiste un dovere morale di ricercare la verità (una volta riconosciutala, si codifica un obbligo, che diventa anche giuridico e non solo morale, di aderirvi e di perseverare nella comunione ecclesiale).

Secondo la dottrina cattolica, la conversione è la grazia dello Spirito Santo che cerca di risvegliare la fede. Nel cristianesimo, a partire dal Nuovo Testamento, la conversione è vista come un cambiamento morale che riporta a Dio e alla vera religione: ciò può accadere sia per i credenti sia per i non cristiani. Nell'ipotesi di conversione alla Chiesa cattolica essa può produrre effetti sul matrimonio: il vincolo di due non battezzati può essere sciolto in "favore della fede" se uno dei due si è convertito e battezzato e l'altro non è disposto a convivere, senza ostacolare la fede della persona convertita. Il proselitismo per tutti i cristiani è un dovere espresso dallo stesso Gesù Cristo. Nell'ambito cristiano si parla quindi di evangelizzazione.

Esiste una variegata tipologia di situazioni di rifiuto e di allontanamento dalla Chiesa che vengono qualificate dal codice con concetti diversi: 1. abbandono pubblico o notorio della fede; 2. abbandono mediante atto formale; 3. delitto di apostasia. L'abbandono pubblico della fede preso in considerazione dall'ordinamento canonico include tutte quelle situazioni di allontanamento della comunione ecclesiale quando queste diventano notorie e a cui vanno attribuite a determinate conseguenze giuridiche. Si tratta di situazioni nelle quali il fedele manifesta la sua volontà di separarsi dalla Chiesa mediante comportamenti esterni e con una dichiarazione formale. Tale potrebbe essere ad esempio l'adesione ad una confessione religiosa o associazione atea.

Delitto di apostasia. Nella riflessione teologico-canonica si invita a distinguere il "peccato" di apostasia dal rispettivo "delitto". L'atto dell'abbandono formale della Chiesa cattolica per passare ad altra religione o movimento religioso comporta anzitutto una responsabilità personale morale di fronte a Dio; ma per divenire un delitto, con conseguente pena canonica, esso deve assumere gli elementi propri del delitto, e cioè esservi una violazione esterna, gravemente imputabile per dolo o per colpa, violazione per la quale è stabilita una pena o una sanzione canonica. Pertanto, qualora ricorrano tali elementi e un fedele abbia manifestato esternamente la sua apostasia e ciò sia stato raccolto dagli altri fedeli (cioè l'apostasia sia stata effettivamente consumata), allora si è in presenza di un vero e proprio delitto comportante automaticamente la pena della scomunica: "L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica *latae sententiae*".

Per il diritto penale canonico occorre, dunque: 1. che l'atto di apostasia non semplice atto interno, ma che assuma rilevanza esterna e sociale con una dichiarazione, recepita da altri soggetti; 2. si devono verificare gli elementi di imputabilità giuridico penale: uso della ragione e l'aver compiuto i 16 anni di età. Non è passibile di pena chi, quando commise il

delitto, senza sua colpa, ignorava di violare una legge o un precetto (a meno che ciò fosse frutto di grave negligenza); oppure agì a causa di violenza fisica o timore grave, necessità. Pertanto, per valutare se un apostata sia effettivamente caduto nella scomunica occorre anche tener presente queste cause esimenti o mitiganti. Può capitare, per es., che uno passi ad altro movimento religioso sotto pressione dei genitori o di altri familiari, parenti o vicini che hanno già fatto tale scelta, in un contesto spesso gravido di forti tensioni, ricatti, compromessi, non facilmente sopportabili soprattutto da persone giovani o psicologicamente fragili. A questo proposito si rammenti che il figlio cattolico di un genitore cattolico passato ad altra religione o movimento religioso, al di sotto dei 18 anni non incorre nella scomunica *latae sententiae*; vi incorre, però, se dopo tale età pone un qualche atto di conferma della sua appartenenza a tale religione o movimento religioso. Più in generale, occorre comunque tener presente il possibile diverso grado di imputabilità, cioè di convinzione; ciò potrebbe risultare dal diverso grado di adesione alla vita e all'azione propagandistica del nuovo movimento. Il codice stabilisce che incorre nella scomunica *ipso facto* colui che commette reato di apostasia, eresia e scisma senza necessità che la pena sia comminata dall'autorità. E' necessario, quindi, valutare se un cattolico che ha formalmente abbandonato la Chiesa cattolica abbia effettivamente commesso il "delitto" di apostasia, e, in caso affermativo, se sia incorso o meno nella pena *latae sententiae* della "scomunica". Ciò è importante, perché è in gioco il suo sostanziale rapporto con la Chiesa cattolica, la sua piena comunione con essa e la possibilità di accedere ai mezzi di grazia, in particolare ai Sacramenti, di cui uno scomunicato viene ordinariamente privato.

Questo tipo di censure fa parte delle "pene medicinali" il cui scopo principale è volto ad ottenere il pentimento del reo. Tipiche sanzioni ecclesiastiche sono in ordine di gravità: la scomunica (can. 1331) l'interdetto (can.1332), la sospensione (can. 1333); mentre caratteristici delitti dell'ordinamento canonico contro la religione e l'unità della Chiesa sono: l'eresia, l'apostasia e lo scisma. Se l'autore del delitto è un chierico si possono aggiungere altre pene quali l'espulsione dallo Stato clericale. Per i laici quale prima conseguenza potrebbe esserci un'eventuale dichiarazione di nullità del matrimonio, ma è da valutare caso per caso. Come altra conseguenza del delitto di apostasia il laico non può svolgere la funzione di "padrino/madrina" per i sacramenti del battesimo e della cresima, ci sono conseguenze riguardo alla celebrazione del matrimonio con un cattolico; alle esequie ecclesiastiche.

Occorre ribadire, anzitutto, che i fedeli che in qualsiasi modo abbandonano la Chiesa cattolica non perdono totalmente la comunione con essa, ma solo la piena comunione. Ciò significa che, al di là della loro scelta e della loro consapevolezza, pur nella gravità del loro atto, essi rimangono collegati alla Chiesa. Per questo, qualora in seguito chiedano di ritornare nella comunità cattolica, essi vengono di nuovo ammessi alla piena comunione con la Chiesa cattolica e non devono ricevere nuovamente i sacramenti già ricevuti.

Occorre anche effettuare un discernimento delle diverse situazioni. Bisognerà, infatti, esaminare caso per caso, considerando il tipo di nuovo movimento religioso scelto dal fedele ed anche le modalità e le condizioni con cui egli vi ha aderito. Per fare alcuni esempi: se si tratta di un cattolico che ha ricevuto il battesimo dei Testimoni di Geova, oppure quello dei Mormoni, o ha accettato di compiere atti di consacrazione e di adorazione a Krishna, o è divenuto seguace di Sai Baba considerando il loro maestro come l'incarnazione dell'Assoluto, allora si deve riconoscere la condizione di "abbandono formale della Chiesa cattolica, cioè di apostasia". Ben più difficile è il giudizio quando si presentano casi di aderenti a quei movimenti religiosi che affermano la doppia appartenenza; pur nella chiara consapevolezza che non è possibile dal punto di vista cattolico abbinare la fede in Gesù Cristo e l'adesione a movimenti che generalmente sostengono l'autosalvazione dell'uomo, occorrerà per questi casi una verifica personale.

In generale, si tenga presente che è l'abbandono formale della Chiesa cattolica l'atto con conseguenze più gravi, cioè l'apostasia, con possibile scomunica. Le altre forme di abbandono non comportano tali conseguenze, anche se hanno una loro rilevanza pastorale e giuridica. A proposito dei diversi movimenti religiosi a cui oggi alcuni fedeli cattolici aderiscono, è evidente che l'abbandono formale della Chiesa cattolica e dunque la perdita della piena comunione con essa, avviene nel momento del passaggio ufficiale a tali movimenti, cioè o attraverso la ricezione del loro battesimo o attraverso altro atto con valenza di iniziazione: quello che, nella tradizione della Chiesa, è chiamata abiura o adesione ad altra religione. In tali circostanze il fedele cade nell'apostasia, poiché ha rinnegato in toto o nella sostanza l'oggetto formale della fede cristiana, ha negato l'autorità di Dio che si rivela in Gesù Cristo e quindi si è separato dalla comunità fondata e animata dal Cristo stesso, la Chiesa.

“Sbattezzo”. Fino al c.j.c. del 1983 l'ordinamento della Chiesa non prevedeva la possibilità di formalizzare l'abbandono della comunità cattolica. Possiamo definire l'istituto dello “sbattezzo” come quell'atto formale di defezione dalla Chiesa Cattolica che comporta comunque una richiesta di inserimento di una notazione correttiva sul registro dei battezzati, tenuti presso la parrocchia, al fine di interrompere qualsiasi rapporto o contatto formale dopo il distacco. Esso non comporta la cancellazione del proprio nome dal registro dei battezzati, ma soltanto un'annotazione scritta, accanto alla registrazione del battesimo, della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Nel 1995 l'UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) ha intrapreso un'iniziativa volta riconoscimento legale dello “sbattezzo” che comunque non è un fenomeno soltanto italiano. Il Pontificio Consiglio per i testi legislativi nel 2006 ha stabilito che, perché possa essere validamente configurato come un vero atto formale, si deve concretizzare nella: 1 decisione interna di uscire dalla Chiesa; 2. manifestazione esterna di

questa decisione; 3. ricezione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di tale decisione. In secondo luogo, il contenuto dell'atto di volontà deve essere la rottura di quei vincoli di comunione (fede, sacramenti, governo pastorale) che permettono ai fedeli di ricevere la grazia all'interno della Chiesa. Tale atto formale di defezione non ha soltanto un carattere giuridico-amministrativo ma è una vera e propria separazione degli elementi costitutivi della vita della Chiesa. Suppone quindi un atto di apostasia, eresia e scisma.

Infine, ancora l'atto giuridico amministrativo dell'abbandono della Chiesa non può da solo costituire un atto formale di defezione nel senso inteso dal codice di diritto canonico, perché potrebbe rimanere la volontà di perseverare nella comunione di fede. Occorre, quindi, che ci sia e sia in presenza di un atto giuridico valido, emesso da una persona canonicamente abile, in conformità alla normativa canonica. Tale atto deve essere messo in modo cosciente, personale, libero deve essere manifestato dall'interessato, in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa Cattolica e in questi casi la stessa autorità ecclesiastica provvederà all'iscrizione nel registro dei battezzati. Resta però in vita il legame sacramentale di appartenenza al corpo di Cristo che è dato dal battesimo, un legame permanente che non può venir meno con atto di defezione. Il Parroco che si trova di fronte alla richiesta di un cattolico di annotare il proprio passaggio ad altra religione o movimento religioso (personalmente o per lettera), dovrà anzitutto chiedere istruzioni all'ufficio competente della sua Curia. Se il responsabile di Curia, su indicazione del proprio Ordinario diocesano, riterrà opportuno assumersi personalmente il caso, sarà lui ad inviare una lettera all'interessato per chiedere un incontro chiarificatore. Se, invece, tale compito sarà affidato al Parroco, sarà lui a prendere contatti con l'interessato e a incontrarlo. Se il destinatario accetta l'incontro con l'addetto della Curia o con il Parroco, questi cercherà di dialogare con lui per invitarlo ad un ripensamento, facendogli anche conoscere con delicatezza le conseguenze giuridiche del suo passo. Inoltre, è necessario che nel colloquio si accertino le motivazioni della volontà di abbandono della Chiesa cattolica e si verifichino le condizioni del soggetto (ad es., se questi sia magari in uno stato di depressione psichica o in situazione di particolare disagio familiare o sociale). Se la lettera non ha ottenuto risposta o se l'eventuale colloquio non ha smosso l'interessato dal suo proposito, ci si rimette alla decisione dell'Ordinario diocesano circa la possibilità o meno di annotare tale defezione dalla Chiesa cattolica. Se l'autorizzazione è concessa, il Parroco dove avvenne il Battesimo dell'interessato appone a margine dell'Atto di Battesimo la seguente Nota: "È da ritenere che il battezzato abbia abbandonato formalmente la fede cattolica". Sia la Parrocchia che la Curia dovranno custodire, con la dovuta segretezza, tale documentazione e tenere un registro su cui annotare queste defezioni dalla Chiesa cattolica. Il ricorso all'Ordinario diocesano è motivato dalla necessità di accertare se la persona abbia formalmente abbandonato la fede cattolica e se sia incorsa nella scomunica *latae sententiae* con tutte le conseguenze circa la ricezione dei Sacramenti e gli altri atti ecclesiali. Inoltre, tale procedura

è giustificata dalla norma che, al di là delle annotazioni della Cresima o del Matrimonio, le altre modifiche o annotazioni sul registro di Battesimo vanno effettuate solo con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano. Qualora la persona che ha abbandonato la Chiesa cattolica non ne faccia comunicazione alla Parrocchia o alla Curia, allora non è necessario annotare tale atto sul registro dei Battesimi, anche se la situazione fosse palese, tranne che vi sia stata una scomunica inflitta o dichiarata.

In ambito europeo, il problema dello “sbattezzo” interessa anche altri Paesi; ad es. in Germania è applicata una tassa dovuta dai fedeli delle religioni protestante, cattolica ed ebraica i cui proventi sono destinati alle rispettive organizzazioni religiose per il mantenimento del culto. Tutti i battezzati sono obbligati al pagamento di tale tassa, potendo abbandonare l'organizzazione religiosa e smettere di corrispondere tale tassa a partire dal raggiungimento dei 14 anni. Per liberarsi ufficialmente è sufficiente recarsi nell'apposito ufficio presenze presso ogni Tribunale e verbalizzare la propria decisione. Anche in Francia in Belgio sono state avviate campagne per lo sbattezzo. In Italia esiste un caso giurisprudenziale, di un ateo che era ricorso in Tribunale contro il provvedimento con il cui il Garante della privacy aveva rigettato l'istanza di cancellazione dello *status* di battezzato dal registro parrocchiale, disponendo però l'allegazione all'atto di battesimo e la conservazione nel registro della richiesta di cancellazione. Il giudice ha stabilito che la registrazione dell'atto di battesimo e la sua conservazione nei registri parrocchiali sono attività strettamente connesse con le attività religiosa della Chiesa ed è un ambito in cui lo Stato le riconosce “indipendenza e sovranità” (art. 7 Cost.). Il ricorrente non era stato leso nella sua dignità personale anche perché aveva ottenuto che la sua lettera di cancellazione fosse allegata all'atto di battesimo e conservata negli appositi registri.

Riammissione nella Chiesa cattolica. Le modalità canoniche della riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica sono solo l'atto conclusivo, canonico-liturgico, di un cammino di ritorno alla fede cristiana lungo e complesso. Il primo atto da compiere è la “remissione della scomunica *latae sententiae*”. Occorrerà anzitutto valutare se il fedele abbia effettivamente commesso il delitto di apostasia e se sia realmente incorso nella conseguente scomunica. In assenza di delitto vero e proprio, occorrerà comunque considerare un'opportuna disciplina penitenziale di riparazione del peccato di apostasia, con eventuale dimensione comunitaria. In caso di dubbio l'assoluzione della scomunica potrà avvenire “*ad cautelam*”. Oltre alla regolazione della remissione della scomunica il c.j.c. non menziona altra procedura o rito per la riammissione dell'apostata nella piena comunione con la Chiesa cattolica, diversamente da quanto era previsto nel c.j.c. del 1917. Sembra necessario che in tali circostanze vi sia un piccolo rito in cui il fedele emetta una professione di fede secondo il credo cattolico (simbolo apostolico), preceduta da un atto di abiura consistente in una chiara testimonianza di abbandono della precedente esperienza per riabbracciare la fede

cattolica. Compiuto questo rito, si dovrà sottoscrivere l'Atto di riammissione, in doppio originale, uno da trattenere nella Parrocchia in cui avvenne il rito, l'altro da trasmettere alla Curia, da annotare in debito registro. Quindi, l'Ordinario diocesano segnalerà l'avvenuta riammissione al Parroco di Battesimo del fedele per l'annotazione sul registro parrocchiale dei Battesimi.

Diritto islamico. Per comprendere il concetto di adesione all'Islam occorre comprendere il significato della parola *Umma* che presenta una pluralità di significati, cominciando da *umm*/madre (con i significati di mamma, genitrice, ma anche di origine, fondamento, parte principale); *umm al-Kitāb*/l'archetipo celeste del Corano (ovvero tutto il Corano dal principio alla fine); *Umma*/nazione, popolo, razza, comunità, collettività, famiglia; *Ummat Muhammad*/la comunità di Muhammad, (ovvero i Musulmani). L'Islām è al contempo religione e comunità. L'affermazione "io sono musulmano" è un'adesione di fede al Dio Uno, al Corano e alla missione profetica di Muhammad, ma anche al profondo sentimento di appartenere alla *Ummat al-nabī*, la Nazione del Profeta. Nella psicologia musulmana *Umma* assumerà quasi sempre la connotazione di un'origine assicurata non solamente dal luogo di nascita o dal legame di sangue, ma per il radicamento spirituale di una fede comune. *Ummat al-nabī*, è la comunità di coloro che vogliono vivere insieme, che insieme professano l'islām, che pregano rivolti verso la direzione di Mecca, che leggono e meditano il Corano ed intendono osservarne le leggi. Quindi l'adesione religiosa è automatica, per nascita da genitori mussulmani o perché nati in uno Stato islamico.

Per la conversione all'islamismo è, invece, necessario pronunciare la formula rituale e affermare che non esiste Divinità se non 'La Divinità' (Dio, in arabo "Allah") e che Maometto è suo profeta. Non vi sono altre pratiche formali per l'inserimento nella comunità. La dottrina islamica prevede che la conversione liberi da ogni peccato. L'interpretazione del Corano non fa chiarezza sull'utilizzo della conversione forzata: esso afferma sia che non c'è costrizione nella religione sia che questa conversione forzata è possibile.

Reato apostasia. Esistono tre categorie di sanzioni per sette specifici crimini (ma solo uno di questi prevede la pena di morte in via esclusiva): 1. apostasia; 2. Adulterio; 3. guerra contro Dio e la società; 4. Ribellione, tradimento; 5. Furto; 6. bere alcolici; 7. Calunnia, diffamazione. Con riferimento alla apostasia molti giuristi sono incerti sulla collocazione di questo reato come un crimine: alcuni sostengono che sia un cambiamento di fede altri la qualificano come vera e propria mancanza di fede in interiore, altri equiparano la bestemmia all'apostasia. E' vero che dalla lettura del Corano emerge che la credenza religiosa è una questione di libera scelta personale e nessuno ha la prerogativa di costringere la persona ad accettare qualsiasi credo o di seguire una particolare fede. Tuttavia, le leggi della *Sharia* sull'apostasia rimangono una delle questioni più controverse per la società contemporanea.

Il Corano non menziona esplicitamente una sanzione da infliggere a coloro che rinunciano all'Islam. Per gli studiosi islamici le pene differiscono e vanno dall'esecuzione capitale (sulla base di un'interpretazione di alcuni *hadit*) a nessuna punizione.

Una persona può essere giudicata apostata: 1. se ha capito e professato la *shahada* (la dichiarazione musulmana di adorazione di Dio e di Maometto); 2. acquisito la conoscenza di quelle sentenze della *Sharia* note a tutti i musulmani; 3. è sano di mente e ha raggiunto la pubertà; 4. ha consapevolmente e deliberatamente rifiutato sia la *shahada* che le sentenze della *Sharia*. Il Corano non menziona la pena di morte per questo crimine e afferma che l'apostasia è una questione di scelta personale. Il "reato" di apostasia è punito con la morte in 12 dei più integralisti Paesi musulmani: Afghanistan, Iran, Malesia*, Maldive, Mauritania, Nigeria* (*solo in alcuni Stati che fanno parte della Federazione), Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Emirati Arabi Uniti e Yemen. In altri quattro Stati esecuzioni per «reati» legati alla religione in generale vengono attuate da gruppi estremisti islamici: Somalia; Nigeria; Afghanistan; Siria.

L'apostasia comporta importanti conseguenze anche in ambito civile: 1. L'apostata rimane legalmente autorizzato a possedere la sua proprietà. Il suo diritto a disporre di esso, tuttavia, è sospeso in attesa il suo pentimento. Una volta che l'apostata ha accettato di ritornare alla sua fede il suo diritto di usufruire della sua proprietà è ripristinato; 2. Sono sospesi anche gli effetti giuridici degli atti dell'apostata e in caso egli muoia prima del pentimento i suoi atti saranno considerati giuridicamente nulli; 3. perde il diritto di eredità, anche da persone che fanno parte della nuova religione alla quale si è convertito; 4. nel matrimonio, quando uno dei due coniugi diventa apostata, il contratto di matrimonio termina immediatamente e senza bisogno di un intervento giudiziario.

Il codice penale della giurisprudenza islamica sciita è diviso in due parti principali che comprendono: 1. le pene relative alla violazione del diritto di Dio; 2. le pene relative alle violazioni degli uomini. Per quanto riguarda la prima parte il diritto di Dio riguarda i reati che si ritiene che ledano direttamente la dimensione divina come, ad es. l'apostasia, il rapporto omosessuale, il banditismo. Per questa tipologia di crimine il peccatore può essere perdonato soltanto da Dio e, di conseguenza, si dovrà pentire e ammettere il proprio errore di fronte al Creatore. Per il reo confesso che abbia leso il diritto di Dio sono previste specifiche punizioni che si dividono in due gruppi: la prima, che indica degli impedimenti. la seconda, di tipo educativo. Con riferimento al primo gruppo si parte dalla reclusione fino a un numero prestabilito di fustigazioni fino ad arrivare alla pena di morte. Le misure punitive hanno una funzione preventiva del reato e dovrebbero, di conseguenza, garantire una maggiore sicurezza sociale. Le seconde vengono dal concetto di "educare" e sono definite dal giudice che potrà definire l'entità della pena, secondo le sue personali valutazioni e sono applicate per i crimini più modesti.

Il caso dell'apostasia può riguardare anche l'ipotesi in cui un figlio, di genitori islamici, maggiorenne, decide di abbandonare la fede dei suoi genitori ed è passibile di pena capitale. In questi casi nemmeno il pentimento può evitargli la condanna. Invece, alla persona nata da genitori non musulmani e che in seguito, ha abbracciato l'Islam, nel caso in cui decidesse di rinnegarlo è offerta l'opportunità di pentirsi e di ripensarci. Queste sanzioni riguardano esclusivamente gli uomini. Le donne apostate, secondo la *Sharia*, non devono essere condannate a morte ma devono essere imprigionate in condizioni dure, nella speranza che tornino alla religione di Dio e possano così essere rimesse in libertà.

Apostasia in Marocco. Con un documento del 2016 il Consiglio Superiore degli Ulema del Regno del Marocco ha proposto una rinnovata interpretazione di quella che viene chiamata la *ridda* cioè l'apostasia nell'Islam, superando una precedente *fatwa* del 2013 che imponeva la pena capitale in caso di abbandono della religione islamica. Nel documento è oggi precisato che la *ridda* è la rinuncia volontaria e formale alla religione islamica, alla quale seguono l'ateismo, l'agnosticismo, l'adesione a un'altra religione. Deve essere punita con la morte soltanto se assimilabile a un alto tradimento politico e non quando contempla unicamente l'abbandono della propria fede religiosa. Tale documento degli Ulema è, comunque, un atto di poca rilevanza giuridica, in considerazione della sua natura e del fatto che il codice penale marocchino già in precedenza non puniva in sé l'apostasia, ma sanzionava soltanto l'induzione forzata la conversione, dunque, in effetti il proselitismo in materia religiosa. Il provvedimento comunque si pone in linea di continuità con la "Dichiarazione di Marrakech", detta anche la Carta per la salvaguardia e rispetto dei diritti delle minoranze nei Paesi a maggioranza musulmana che ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di costruzione informale di tutela del diritto di libertà religiosa. È naturale considerare che la repressione dell'apostasia è concettualmente incompatibile con la nozione di libertà religiosa e di primato della persona umana e della sua coscienza, così come accolta anche nelle principali Dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo, la quale è fondata sul diritto di ciascun individuo di seguire le proprie convinzioni in materia spirituale in piena assoluta libertà e autonomia, ponendo in essere scelte conseguenti senza, a motivo di ciò, dover subire persecuzioni o discriminazioni.

La libertà di religione è chiaramente incompatibile in presenza di norme statali che proibiscono o, in vario modo, limitano la possibilità di convertirsi e di cambiare religione nel contesto islamico. Occorre tener presente la diversa interpretazione attribuita la libertà di religione che, prima ancora che la sua dimensione individuale, cioè come diritto di ciascun individuo alla tutela della libertà di scelta, è concepita e disciplinata nella sua dimensione comunitaria. E' un diritto che mira innanzitutto a proteggere l'appartenenza di un individuo all'interno della comunità religiosa, la *Ummah* in cui è nato. La preminenza della dimensione comunitaria rispetto a quella individuale non è comunque sufficiente a

legittimare forme di divieti o di limitazioni alla libertà degli individui, di rinuncia alla fede di appartenenza. La libertà, così come configurata in questi contesti, è libertà di religione ma non dalla religione. Nell'Islam da sempre si discute sull'apostasia e sulla sua interpretazione in termini di eventuale pena. Le diverse scuole islamiche di diritto concordano sul fatto che essa debba essere punita ma vi sono differenze fondamentali tra le stesse riguardo l'inquadramento e la classificazione sistematica di questo delitto all'interno dell'ordinamento giuridico islamico. Altro tema problematico è relativamente alla tipologia di pena da applicare. L'interrogativo fondamentale che viene sollevato è se colui che coscientemente e di sua spontanea volontà abbandona la fede islamica meriti un castigo terreno, che può arrivare fino all'applicazione della pena capitale, o se invece l'apostasia sia prerogativa esclusiva di Allah nell'aldilà. Da una parte vi sono coloro che rifacendosi alla dottrina tradizionale, e adottando un approccio letterale ai testi, ritengono che l'apostata debba essere punito con la morte. Si tratta dell'opinione tuttora più comunemente diffusa in numerosi Paesi islamici che prevedono formalmente la pena capitale in caso di apostasia, anche se nella maggior parte di essi tale pena non è più concordemente applicata. La *ratio* di tale norma è quella del danno e del pericolo per l'unità l'integrità e la stabilità della comunità dei fedeli della *Ummah*. L'abbandono della fede islamica per chi ha avuto il privilegio di conoscerla (per nascita o per successiva conversione) rappresenta un regresso spirituale da cui deriva un danno sociale per l'intera comunità, che deve essere impedito dalle autorità. Il *murtad* è uno strumento di sedizione, semina tra musulmani il germe del dubbio e apre la porta ai miscredenti; come tale deve essere ucciso.

Dall'altro lato vi sono le posizioni dei riformisti, favorevoli a una rilettura in chiave evolutiva del sistema giuridico islamico, funzionale a un avvicinamento dello stesso ai diritti universali espressi dalle Dichiarazioni un internazionali. Essi contestano l'autenticità degli *hadith* su cui si fonda la pena prevista per l'apostata e rimandano alla disciplina prevista dal Corano che riserva a Dio il giudizio su chi abbandona l'Islam. Ritengono che fino a che l'apostasia non sia accompagnata da altre azioni criminali è un fatto tra Dio e l'individuo, la cui sanzione non è di competenza di governanti terreni: pertanto non prevedono nessuna pena terrena per il *murtad*. A ben guardare la giustificazione informale dell'applicabilità della pena capitale per il *murtad* non si ricava tanto dal Corano quanto dall'interpretazione degli *hadith* contenuti nella *Sunna*. Alla luce di queste osservazioni è corretto ritenere che quella dell'apostasia è un problema politico e non religioso che deve essere gestito dall'autorità musulmana. Per i musulmani normalmente la libertà religiosa va intesa esclusivamente come libertà di poter cambiare il proprio credo verso l'Islam e non come possibilità di abbandonare la fede islamica per passare ad altra religione o alla miscredenza. Per chi è nato musulmano o lo è divenuto successivamente per propria libera scelta non c'è modo di cambiare religione. Sul piano religioso l'abbandono della fede

islamica, lungi dal potersi configurare come espressione del diritto di libertà religiosa, costituisce un delitto da punire.

Casi di condanna per apostasia. Il caso più noto è stato quello di Salmān Rushdie, uno scrittore indiano. Con il libro “I Versetti Satanici”, satirica rivisitazione dell’islamismo, scritta nel 1988 si trovò al centro dell’attenzione mondiale. La reazione del mondo arabo-islamico alla pubblicazione del testo di Rushdie fu, infatti, immediata e violenta. Nel 1989, attraverso Radio Tehran, l’Ayatollah Khomeini, leader spirituale degli sci’iti iraniani pronunciò una *fatwā* in cui lo condannava a morte per apostasia. Il leader del movimento fondamentalista libanese ha sostenuto che se i musulmani lo avessero ucciso nessun altro si sarebbe permesso di insultare l’Islam. Il Consiglio giuridico della Lega del Mondo musulmana, la cui sede è alla Mecca, ha deciso nel 1989 di perseguire Salmān Rushdie ed il suo editore davanti ai tribunali britannici. Ha deciso anche che l’autore venisse giudicato in contumacia dai Tribunali di un Paese musulmano e condannato secondo le norme del diritto musulmano, anche se tale sentenza non potrà essere eseguita. Dall’adozione della *fatwā* dell’Imam Khomeini, egli vive nascosto sotto stretta sorveglianza cambiando frequentemente domicilio. Nel guardare la *fatwā*, si può osservare che alcuni punti sono vaghi: il reato vero e proprio di cui Rushdie è accusato, per esempio, non è indicato. Non viene specificato se il crimine commesso sia l’insulto, l’eresia, la blasfemia o l’apostasia. Inoltre, non è chiaro se gli editori de “I Versetti Satanici” sono condannati a morte per lo stesso motivo o per un reato diverso. Le conseguenze per aver pubblicato “I Versetti Satanici” non si sono riversate solo su Rushdie. Il direttore di una società editrice norvegese che ha pubblicato una traduzione del libro dello scrittore angloindiano è stato ferito da un misterioso killer. Infine, ma molto importante, è da sottolineare che una fatwa non è una sentenza giuridicamente valida per gli standard occidentali poiché mancano gli elementi di un giudizio davanti a un Tribunale.

In Egitto nel 1992 Farağ Fōda, un attivista per i diritti umani, è stato ucciso dal gruppo islamico. Una Commissione di Ulema aveva deciso che “tutto ciò che Fōda aveva fatto era contro l’Islam” e per questo dichiarò il giornalista colpevole di blasfemia e apostasia. Fōda aveva pubblicato libri e articoli sulla storia e sulla politica dell’Islam, specialmente “The wafd and the future” (1983), riguardante tra le altre cose la Rivoluzione del 1919, e *The neglected Truth* (1985), in cui aveva attaccato la visione islamica della storia. Nel 1992 la collezione dei suoi lavori era stata bandita. Nei suoi scritti, Fōda criticava la fattibilità il progetto islamista ed esortava i musulmani a riconsiderare la loro immagine del passato, a sfidare chi pretende di monopolizzare l’interpretazione dell’Islam e usare la religione per favorire i propri obiettivi politici. I suoi assassini furono difesi in tribunale dallo sceicco Ghazālī, uno dei teologi più importanti d’Egitto, funzionario dell’università e dipendente del governo.

Egitto, 1991. Nawāl al-Sa'dāwī una scrittrice, psichiatra, nonché militante femminista egiziana i cui scritti e la carriera professionale sono stati dedicati ai diritti politici e sessuali per le donne è stata espulsa dalla sua carica all'interno del Ministero della Salute a causa del suo libro "Le donne e il sesso", condannato dalle autorità politiche. E' stata incarcerata nel 1991. Dagli anni novanta il suo nome compare nella lista nera di alcune organizzazioni fondamentaliste egiziane e nel 2001 è stato intentato un processo di apostasia contro di lei. Nawāl al-Sa'dāwī in passato era già stata vittima di minacce di morte, poiché i suoi scritti erano considerati troppo moderni per i lettori egiziani conservatori. È stata la prima donna araba ad aver protestato contro la mutilazione genitale femminile, che viene ancora praticata in alcune zone dell'Egitto. Inoltre, la sua protesta si è rivolta anche contro le leggi di eredità musulmane, sostenendo che le donne dovrebbero ereditare la stessa quantità degli uomini e non la metà. Le sue proteste hanno toccato anche altri argomenti molto delicati. Per esempio, ha affermato che il velo non è un simbolo dell'Islam. A Nawal al-Sa'dāwī è stato attribuito l'appellativo di "nuova Salmān Rushdie", termine che lei rifiuta energicamente in quanto considera sé stessa una buona musulmana, sottolineando che ha studiato la religione islamica e pertanto la rispetta, anche se non ne condivide alcuni precetti. Alcuni suoi libri sono stati vietati e nel 2002 è stata accusata di apostasia da un avvocato integralista che ha intentato un procedimento giudiziario contro di lei, costringendola a divorziare dal marito. Al-Sa'dāwī ha vinto la causa grazie alla grande solidarietà egiziana, araba e internazionale. Nel 2007, tuttavia, è stata accusata nuovamente di apostasia insieme a sua figlia ma hanno vinto la causa. Sua figlia, una nota poetessa, ha subito un altro processo per avere voluto portare il cognome della madre, dando inizio ad un movimento su questo tema (in Egitto il divieto di portare il cognome materno è causa di numerosi figli illegittimi) che ha portato a cambiare la giurisprudenza: il tribunale, infatti, l'ha assolta dandole l'assenso a portare il cognome della madre.

Sudan. Il caso di Meriam. Uno dei casi più discussi degli ultimi anni e che ha suscitato molte polemiche è sicuramente quello di Meriam, una donna di 27 anni condannata dal tribunale di Khartūm a una punizione di cento frustate per il reato di adulterio e alla pena capitale per il reato di apostasia. Secondo il codice sudanese del 1991: "1. Commette reato di apostasia ogni musulmano che faccia propaganda per l'abbandono dall'Islam da parte della nazione o che manifesti apertamente il proprio abbandono esplicitamente o con un atto che abbia un significato assolutamente chiaro. 2. Colui che commette il reato di apostasia è invitato a pentirsi entro un periodo fissato dal tribunale. Se insiste nella sua apostasia e non si è recentemente convertito all'Islam, sarà punito con la morte. 3. La sanzione dell'apostasia cade se l'apostata ritratta prima dell'esecuzione". Meriam è sposata con un uomo sudanese di fede cristiana che ha anche la cittadinanza americana. È proprio per il matrimonio con quest'ultimo che la donna è stata accusata di adulterio, poiché per una donna musulmana è vietato sposarsi con un uomo che non sia di fede musulmana, in

caso ciò avvenisse il matrimonio sarebbe considerato non valido. Nonostante Meriam abbia sostenuto di essere cristiana da tutta la vita la Corte l'ha considerata musulmana perché figlia di padre islamico. Un giudice rurale ha espresso il giudizio di colpevolezza di Meriam dopo aver cercato di convincere la donna a rinunciare alla propria fede cristiana. Secondo gli indici di libertà religiosa il Sudan è uno dei Paesi in cui è più difficile essere cristiani. Anche grazie alle pressioni internazionali la Corte di Khartoum ha ribaltato la sentenza di condanna riuscendo a proscioglierla da tutte le accuse. Quello di Meriam non è stato l'unico caso in Sudan, infatti negli ultimi anni molte persone sono state condannate per apostasia anche se sono tutti riusciti a evitare la pena capitale rinunciando alla propria fede. Come si può notare molto spesso, almeno nei casi di intellettuali e scrittori, le accuse di apostasia sono lanciate per ostacolare la nascita di opere che nascono da idee moderne e rivoluzionarie che vanno spesso in contrasto con i precetti dell'Islam. L'apostasia viene dunque utilizzata, in molti casi, non come accusa per un crimine realmente commesso ma, piuttosto, come mezzo di oppressione politica e culturale. Un'idea sostenuta da molti giuristi delle diverse scuole, e che mantiene acceso il dibattito della pena di morte per apostasia, è quella che la *ridda*/apostasia equivalga a un atto di tradimento nei confronti dello Stato Islamico.

Mauritania, 2014. La Corte Criminale di Nouadhibou (la seconda città della Mauritania) ha condannato a morte per apostasia Ould Mkhaitir. La Mauritania è una Repubblica islamica dove è in vigore la *Sharia* ma le sentenze estreme, come la pena di morte o di flagellazione, non vengono più applicate da circa tre decenni. Negli ultimi anni, diverse persone sono state condannate a morte, per lo più per omicidio o fatti di terrorismo. L'ultima effettiva esecuzione capitale, tuttavia, risale al 1987, secondo Amnesty International. L'imputato si era dichiarato non colpevole all'apertura del processo, il primo del genere in questo Paese: era accusato per uno scritto denunciato come blasfemo e oltraggioso nei confronti del profeta Maometto. Accusa da lui respinta, avendo spiegato che sua intenzione non era di criticare il profeta, ma solo di difendere una componente sociale "malconsiderata e discriminata", la casta dei maniscalchi. Egli proviene infatti da questa comunità posta ai livelli più bassi della scala sociale, in una società mauritana dalla complessa gerarchia e in trasformazione, che si articola attorno a etnie, tribù, ciascuna di esse suddivise in caste. Le pressioni dei gruppi islamisti radicali hanno trovato una sponda importante nei più alti vertici dello Stato. Il c.p. mauritano prevede che: "Chiunque oltraggi pubblicamente il pudore o i costumi islamici, ovvero violi i luoghi sacri o aiuti a violarli, se il suo atto non rientri tra i crimini che comportano la Ghissass (legge del taglione) o la Diya (prezzo del sangue) è punito con una pena correzionale da tre mesi a due anni di prigione e con una ammenda da 5.000 a 60.000 UM. Qualunque mussulmano si renda colpevole del delitto di apostasia, sia che esso venga commesso con parole che con atti appariscenti o manifesti, sarà invitato a pentirsi nel termine di tre giorni. Se non si pente in detto termine, è condannato a morte come apostata e i suoi beni sono confiscati a profitto del Tesoro pubblico. Se si pente

prima dell'esecuzione della sentenza, la Procura investirà la Corte Suprema, che deciderà sulla sua riabilitazione completa, senza esclusione della pena correzionale prevista al 1° paragrafo del presente articolo. Chiunque sia colpevole di apostasia (*Zendagha*) sarà, salvo preventivo pentimento, punito con la morte. Sarà punito con la pena da un mese a due anni di prigione chiunque sia colpevole del crimine di attentato al pudore. Ogni mussulmano maggiorenne che rifiuti di pregare, pur riconoscendo l'obbligo della preghiera, sarà invitato ad adempierlo fino al limite di tempo prescritto per la recita delle preghiere obbligatoria di cui si tratta. Se persiste nel suo rifiuto fino allo spirare del termine, sarà punito con la pena di morte. Se non riconosca l'obbligo della preghiera, sarà punito con la pena prevista per l'apostasia e i suoi beni saranno confiscati a profitto del Tesoro pubblico. Non gli saranno accordati gli uffici consacrati del rito mussulmano". Gli avvocati della difesa si aspettavano una pena di 2 anni di prigione, il massimo previsto per un apostata che abbia riconosciuto la propria apostasia. Era questo il reato contestato all'imputato, ma nelle pieghe del codice penale mauritano vi è anche il delitto di *zendegha*, o d'ipocrisia. Ipocrita è colui che, dopo avere commesso il delitto di apostasia, se ne pente ma in modo insincero. La pena prevista per questo delitto è la morte, ed è questa la ragione della condanna. Non è chiaro come si possa giudicare l'assenza di sincerità di una persona che ha dichiarato di essersi pentita. Lo stesso Corano non chiede pene umane nei confronti degli apostati e una condanna per ipocrisia si fonda su una base ancora meno solida. Da una accusa di ipocrisia è virtualmente impossibile difendersi, ed è impossibile convincere del contrario quelli che sono disposti a credere che qualcuno sia un ipocrita. Nessuno era stato mai processato in Mauritania per apostasia, ed ancor meno ritenuto colpevole e condannato a morte per un simile delitto di opinione. L'unico precedente noto, quello di Biram Dah Abeid che venne accusato di apostasia dopo aver dato fuoco ai libri di giurisprudenza malachite che sembravano giustificare la schiavitù e l'oppressione delle donne, si è chiuso con una archiviazione. Nessun processo è stato mai celebrato contro Abeid e l'opinione pubblica si è presto convinta del fatto che la sua azione non faceva di lui un apostata. Il caso di Ould Mkhaitir dimostra che il Paese è ad una svolta brutale, lontana dalla propria tradizione islamica malachite di tolleranza e di coesistenza pacifica. In appello è stato sottolineato il pentimento dell'imputato e le scuse dallo stesso presentate dopo il suo articolo considerato blasfemo. A seguito delle pressioni internazionali nel 2017 la Corte d'appello ha convertito la condanna a morte in due anni di prigione, già scontati visto che il giovane era agli arresti da quasi quattro.

Arabia Saudita, 2012. Un blogger e attivista per i diritti umani è stato condannato per violazione dei valori islamici e propagazione del pensiero liberale a 10 anni di reclusione, 1.000 frustate, una multa di 1 milione di riyal e bandito da qualsiasi lavoro mediatico o viaggi all'estero per 10 anni dopo la sua liberazione. Le prove di questa accusa includevano post (tramite Facebook) su liberali sauditi liberi che criticavano le autorità religiose saudite

e sollevavano questioni teologiche. I Tribunali sauditi originariamente raccomandavano anche di accusare Badawi di apostasia, un crimine punibile con la morte. Il giudice ha però lasciato cadere questa accusa dopo che Badawi ha dichiarato di essere musulmano e ha recitato la dichiarazione di fede islamica. Nel 2013, un Tribunale saudita lo ha condannato a 600 frustate e 7 anni di carcere per aver insultato l'Islam e violato la legge anti-crimine informatico, fondando un sito web liberale. In Appello la pena è stata aumentata a 10 anni di carcere, 1.000 frustate, 1 milione di ammende violente e un divieto di viaggio per 10 anni. Badawi ha ricevuto le prime 50 frustate nel 2015 davanti alla moschea. A seguito di una protesta internazionale e della constatazione di un medico secondo cui Badawi non poteva sopportare fisicamente più imbragature, non sono state ancora effettuate ulteriori imbragature. Tuttavia, nel 2015 e nel 2017, la Corte suprema dell'Arabia Saudita ha confermato la pena di 10 anni di carcere e 1.000 frustate. Nel dicembre 2015, il Parlamento europeo ha onorato Badawi con il Premio per la libertà di pensiero.

Iran, 2018. Youcef Nadarkhani è nato da genitori musulmani, in Iran. Sebbene non religioso da bambino, si è convertito al cristianesimo a 19 anni. Attualmente è sia membro della Chiesa evangelica dell'Iran sia parroco. Nel dicembre 2006, le autorità lo hanno arrestato e accusato di "apostasia" ed "evangelizzazione" ma lo hanno rilasciato due settimane dopo. Nel 2009, mentre chiedeva di registrare la sua chiesa, Nadarkhani è stato nuovamente arrestato per aver protestato contro una politica del governo che obbligava tutti gli studenti, compresi i suoi due figli (allora di 8 e 6 anni), a studiare il Corano a scuola. Sosteneva che la Costituzione iraniana consentiva ai genitori di crescere figli nella propria fede. Le accuse contro il pastore Nadarkhani per aver protestato contro la politica educativa del governo sono state modificate in "apostasia" ed "evangelismo". Gli sono state offerte diverse opportunità di convertirsi all'Islam, ma ha rifiutato. Nel 2010 la Corte d'appello ha emesso la condanna a morte (esecuzione per impiccagione) contro di lui, per apostasia, sebbene sostenesse di non aver osservato alcuna religione prima della sua conversione. Nel settembre 2011, i Tribunali hanno nuovamente stabilito che Nadarkhani aveva commesso apostasia a causa della sua nascita da genitori musulmani e del suo abbandono dell'Islam dopo l'età legale della maturità. In seguito alla pressione internazionale i Tribunali iraniani lo hanno assolto dall'apostasia e, in un nuovo processo, hanno annullato la pena di morte, consentendogli di lasciare la prigione. E' stato ritenuto colpevole solo del reato di "evangelizzazione dei musulmani". E' stato nuovamente arrestato, con altri membri della sua Chiesa, nel 2016 e accusato di "agire contro la sicurezza nazionale", di sionismo ed evangelizzazione. La Corte Rivoluzionaria di Teheran ha accusato la sua Chiesa di aver ricevuto ogni anno 500.000 sterline dal governo britannico. Nel 2017, i quattro cristiani sono stati condannati a 10 anni di carcere. Nadarkhani ha ricevuto una condanna aggiuntiva di due anni in esilio, nel sud dell'Iran. Le loro sentenze sono state confermate in Appello.

Apostasia TdG. Sono molteplici le accuse di poca libertà di cui godono gli adepti di questa religione, così come di “sette” o nuovi movimenti religiosi. I problemi derivano dall’allontanamento per trasgressioni alle regole del gruppo che comportano anche allontanamento dalla cerchia sociale degli adepti. Per i TdG si parla di “disassociazione”. Molte volte tali movimenti assumono i caratteristici connotati teologici propri dei movimenti della riforma radicale: un alto grado di separatismo dalla società.

In un caso giurisprudenziale, un’ordinanza del 2004 il Tribunale di Bari, si legge che posto il principio dell'autonomia istituzionale delle confessioni religiose prive di Intesa con lo Stato si estende anche nella materia disciplinare la giurisdizione statale, ma limitata all'accertamento del rispetto al diritto di difesa, costituito al contraddittorio ancorché in modo non necessariamente consonante con la prescrizione dell’ordinamento civilistico. In tale ipotesi è stata quindi, correttamente, revocata l'ordinanza che aveva sospeso in via cautelare l'esecuzione della deliberazione di esclusione di un fedele da una confessione religiosa (Testimoni di Geova) se è stato rispettato il diritto di difesa e il provvedimento adottato non contrasti con l'ordinamento statutario confessionale. In sintesi, il giudice ha ribadito in tal modo l'autonomia della confessione.

In un intervento del 2017 la Corte di Cassazione ha sancito che non spetta nessun risarcimento danni da parte degli ex 'correligionari' per chi lascia la congregazione dei Testimoni di Geova e viene ostracizzato perdendo la sua cerchia di amicizie che era tutta interna alla confraternita. La Cassazione rileva che, in base al principio della "non ingerenza", i giudici non si possono occupare di quelle che sono "libere scelte" di soggetti che professano un determinato credo religioso. E che la magistratura può intervenire soltanto se queste scelte violano i diritti fondamentali di altre persone. Questo vale anche per i testimoni di Geova sebbene l'intesa con lo Stato italiano non sia ancora stata sottoscritta, afferma la Suprema corte. In particolare, i giudici - con la sentenza 9.561 – hanno rilevato che correttamente i giudici di merito avevano escluso "qualsiasi profilo discriminatorio" nella decisione degli appartenenti alla congregazione di Bari, all'interno della quale è avvenuta questa vicenda, di evitare ogni frequentazione dell'ex testimone, dal momento che si trattava della "violazione di norme di condotta civile e di buona educazione" che non avevano ripercussioni dal punto di vista penale o civilistico. Così i supremi giudici hanno respinto il ricorso di Luigi F., che per anni aveva frequentato assiduamente la congregazione dei testimoni di Geova di Bari a partire da quando aveva 15 anni e aveva ricevuto il battesimo, per poi decidere di allontanarsi pur precisando di conservare immutata la sua fede. Condividendo quanto già stabilito dal tribunale di Bari nel 2016, la Cassazione ritiene che l'ostracismo che ha colpito l'ex 'testimone', per quanto "riprovevole" sul piano sociale, non è "sindacabile sotto il profilo della liceità, in quanto frutto di libere scelte, sebbene condizionate da una convinzione di tipo religioso".

Diritto ebraico. Nell'ebraismo, la conversione è sostanzialmente una forma di adozione, un divenire membro della nazione dei "figli di Abramo". Il potenziale convertito deve desiderare la conversione per il bene personale, non per altri motivi. Il *Ghiur* o conversione all'ebraismo è un atto formale effettuato da un non ebreo che desideri essere riconosciuto come membro a pieno diritto della comunità ebraica. La conversione ebraica comporta normalmente una serie di atti religiosi, studi e osservanze, che includono specificamente un'espressione di appartenenza e associazione al popolo ebraico e, a volte, alla Terra di Israele. Il *Ghiur* avviene quindi dopo un percorso interiore con studio ed osservanza dei precetti, seguiti da una guida individuata in un rabbino che ne valuta la convinzione, la sincerità, la preparazione e l'adesione. Il convertito infine adotta un nome proprio nuovo di origine ebraica ed effettua il rituale della *Tevilah* in un *mikveh*, e il *Brit milah* (circoncisione) nel caso si tratti di un individuo di sesso maschile.

Nel diritto ebraico biblico non esiste una parola che indichi l'apostasia cioè l'abbandono della propria religione per seguirne un'altra. La mancanza terminologica è dovuta in parte ai criteri di appartenenza al popolo ebraico (fino dal diritto biblico chi lasciava la religione ebraica per seguirne un'altra poteva pentirsi e ritornare alla religione dei padri). La storia delle persecuzioni e soprattutto delle conversioni forzate ha influenzato il diritto, lasciando sempre aperto, anzi favorendo, il rientro all'interno dell'ebraismo per coloro che hanno abbandonato la propria religione. Nel diritto biblico, pur non essendo prevista l'apostasia, era previsto e sanzionato il divieto di idolatria. Nella storia del popolo ebraico si è dovuto affrontare molto spesso nella diaspora la tematica della conversione, che non proveniva dal desiderio del singolo di cambiare religione, piuttosto dalle persecuzioni cui erano sottoposti o alla posizione di minoranza all'interno degli Stati. Erano molto spesso conversioni di facciata/forzate. Dunque, è importante sottolineare che non è tecnicamente possibile abbandonare la religione ebraica anche per questo aspetto sono trattati in egual modo coloro che nascono ebrei e coloro che si convertono.

L'apostasia comporta delle conseguenze riguardo al matrimonio: il matrimonio tra due apostati o tra un apostato/a e un ebreo/a è valido e nessuno di loro può contrarre matrimonio ebraico fino a quando questo non è sciolto. Se, invece, il matrimonio non è stato celebrato secondo il rito ebraico il vincolo non esiste. Per quanto riguarda lo *status* dei figli il figlio di una donna apostata è sempre ebreo, indipendentemente dal momento che la donna abbia effettuato l'apostasia. Il figlio apostata ha sempre diritto di ereditare dal padre. E' importante, infine, ricordare che è una condizione essenziale in Israele per poter ottenere la cittadinanza, sulla base della legge di ritorno del 1950, l'essere ebrei, condizione valutata sulla base di elementi oggettivi e quindi della nascita (da madre ebrea) e non da intenzioni/tensioni personali.

Religioni orientali. Le religioni orientali, Induismo, Sikhismo, Buddismo e Giainismo non prevedono la conversione come forma di libertà religiosa, sebbene accettino chiunque chieda di unirsi alla loro fede. Tali dottrine non prevedono un approccio esclusivo. Infatti, sebbene la conversione abbia soprattutto a che fare con individui, anche società e nazioni sono state profondamente segnate da risvegli religiosi. Si sono tentate molte spiegazioni psicologiche della conversione religiosa. La maggior parte di queste vedono la conversione come la consapevole unificazione o riunificazione di un io prima diviso. Occorre considerare che anche il diritto hindu, come quello mussulmano, è applicato come "Statuto personale"; non è quindi un diritto territoriale, ma un diritto che governa tutti gli indù, nelle materie del diritto di famiglia, ovunque essi si trovino. In base all'art. 25 della Costituzione indiana tale diritto si applica anche ai buddisti, jainisti e sikh. In questo quadro assume un significato importante il concetto di apostasia infatti chi abbandona l'induismo non è più destinatario del diritto indù. Secondo molti studiosi non è contemplata l'apostasia nell'induismo perché, a differenza delle religioni abramitiche, esso non conosce la distinzione tra credenti o non credenti. Il fatto di credere nell'esistenza di un'entità trascendente non è considerato un mezzo per ottenere la salvezza. Essa nell'induismo assume una connotazione particolare perché il fine ultimo al quale l'uomo aspira (l'uomo che agisce conformemente al *Dharma*) è il *moksa*, consistente nella liberazione dal ciclo delle rinascite. Per gli induisti non si diventa induista, ma si nasce tale. E' ammessa la libertà di coscienza grazie alla quale ogni persona indù può essere considerata atea o cambiare la propria fede ma ciò non comporta l'abbandono della religione a cui si appartiene. In linea di principio l'ingresso dell'induismo non prevede nessuna cerimonia formale di adesione; oggi si prevede per chi lo desidera partecipare a una cerimonia formale con la quale viene attribuito il nome. La suprema Corte indiana ha stabilito, in una famosa sentenza, chi era da considerarsi indù: una donna europea convertita all'induismo, attraverso una cerimonia, sposata con un uomo indù era da considerarsi induista. Per quanto riguarda il caso invece delle persone riconvertite all'induismo la suprema Corte indiana ha stabilito che la conversione al cristianesimo di una ragazza indù non costituiva un impedimento per la riconversione all'induismo.

Il diritto indù prevede specifiche conseguenze in caso di apostasia, sia in ambito matrimoniale che in caso di successione *mortis causa*. Il fatto che uno dei due coniugi cessi di appartenere all'induismo consente al non apostata di chiedere il divorzio. L'*Hindu Marriage Act*, di riforma del diritto indù ha stabilito le regole applicabili a tutti coloro che sono convertiti o riconvertiti all'induismo (ma anche buddismo, jainismo e sikh). Occorre considerare che in ambito matrimoniale esiste una pratica diffusa in India secondo la quale molti uomini indù, sposati secondo le regole dell'*Hindu Marriage Act* si convertono all'Islam per aggirare il divieto di bigamia. Si è occupata di tale pratica una sentenza della Corte suprema indiana nel 1995 che ha richiamato il termine apostata ed ha stabilito che il secondo

matrimonio, contratto da un uomo che abbandonato l'induismo per convertirsi all'Islam è nullo. Il tema della appartenenza religiosa in India è molto importante per la vigenza degli "Statuti personali". L'abbandono dell'induismo per convertirsi a un'altra religione costituisce uno dei motivi per chiedere la separazione giudiziale. Prima della dominazione inglese il diritto in privato prevedeva che l'apostasia comportasse la perdita dei diritti ereditari oggi le norme sono profondamente modificate e in due casi giurisprudenziali recenti (del 2017 e 2018) l'Alta Corte indiana ha stabilito che una donna indù che si sia convertita all'Islam ha diritto a succedere nella proprietà di suo padre.

Attualmente in India molto forte è il problema delle conversioni e dei fenomeni di riconversione considerando anche che dopo l'indipendenza il significato politico identitario della riconversione si è rafforzato. Oggi abbiamo al governo il BJP, il partito nazionalista indù che si fa portatore dell'ideologia che identifica la cultura indiana con i valori dell'induismo e che predica l'unità sociale della nazione sotto la guida delle caste superiori. Sull'onda di questa scena politica chiaramente sono molto forti i fenomeni di riconversione che assonano un valore politico, collettivo, identitario. Nel 2006 si è avuta l'approvazione dei *Freedom of Religion Act*: si tratta di norme che di fatto vietano l'apostasia dell'induismo o la rendono molto difficile sottoponendola al consenso per governativo, ed è per questo che sono state definite anche "leggi anti conversione". Occorre anche considerare che chi abbandona l'induismo con l'ingresso, ad esempio, nel cristianesimo si libera dai legami al sistema delle caste.

Diritto buddista. Nel mondo buddista il tema dell'abbandono della religione assume rilievo soltanto quando è legato istanze di riconoscimento identitario. Quest'ultimo emerge in particolare in alcuni Stati in cui, per ragioni storiche legate in parte i processi di decolonizzazione, la religione buddista è utilizzata come strumento di affermazione o rivendicazione identitaria. Si tratta di Paesi come lo Sri Lanka, il Myanmar o il Bhutan dove la maggior parte della popolazione aderisce al Buddismo e le Costituzioni le riconoscono una speciale posizione rispetto alle altre religioni. Nello Sri Lanka l'art. 9 Cost., mentre stabilisce il dovere dello Stato di assicurare tutte le confessioni il diritto di libertà religiosa, riconosce al buddismo una posizione preminente e identica è la situazione in Myanmar e in Bhutan.